



FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO - LEGA NAZIONALE DILETTANTI

DELEGAZIONE PROVINCIALE DI VIBO VALENTIA

VIALE AFFACCIO – II^a Traversa – Palazzo Nesci, n.23 – 89900 VIBO VALENTIA
TEL.. 0963 93411- FAX. 0963 991837

Indirizzo Internet: http://www.lnd.it/index.php?page=pub_homeprov&p=404

Indirizzo Internet: www.lnd.it

e-mail: cplnd.vibovalentia@figc.it

posta certificata: vibovalentia@pec.crcalabria.it

STAGIONE SPORTIVA 2023 / 2024

COMUNICATO UFFICIALE N° 18 DEL 13 NOVEMBRE 2023

1. COMUNICAZIONI DELLA DELEGAZIONE PROVINCIALE

CALENDARIO CAMPIONATO TERZA CATEGORIA - s.s.2023 / 2024

In allegato al presente Comunicato Ufficiale si rimette il calendario del Campionato Dilettanti di **TERZA CATEGORIA** Girone "E" della stagione sportiva 2023/2024, con le località dei rispettivi campi di gioco.

Al fine di garantire la regolare chiusura del Campionato, le gare in calendario nelle ultime DUE giornate non subiranno variazioni.

ANNUARIO SOCIETA', DATI, INTERROGAZIONI VARIE

Si comunica che i dati anagrafici delle società (indirizzo corrispondenza, indirizzo e-mail, PEC, recapiti telefonici ecc.) partecipanti al campionato, possono essere visionati sul Portale F.I.G.C. - Anagrafe Federale <https://anagrafefederale.figc.it/> o in alternativa si consiglia di scaricare l'APP :

- PLAY LND



DATE CAMPIONATO TERZA CATEGORIA - s.s.2023 / 2024

Inizio campionato :	19 novembre 2023
Sosta Feste Natalizie:	24 dicembre 2023 - 31 dicembre 2023
Sosta Feste Pasquali:	31 marzo 2024
Fine campionato :	12 maggio 2024

PLAY – OFF

Date presunte Play-Off

➤ 1° Turno

Girone E

Domenica 19 Maggio 2024

(gara unica in casa della migliore classificata)

NORME REGOLAMENTARI

LIMITI DI PARTECIPAZIONE CALCIATORI IN RELAZIONE ALL'ETA'

Il Consiglio Direttivo del Comitato Regionale Calabria, in relazione alla facoltà concessagli dalla Lega Nazionale Dilettanti con Comunicato Ufficiale n. 1, ha stabilito che nelle gare dell'attività ufficiale 2023 - 2024 le società partecipanti al Campionato Dilettanti di Terza Categoria NON hanno l'obbligo di impiegare calciatori fuoriquota.

ASSISTENZA MEDICA

Alle Società ospitanti che partecipano al Campionato di Seconda Categoria è raccomandato di far presenziare in ogni gara un medico da esse designato, munito di documento che attesti l'identità personale e l'attività professionale esercitata e a disposizione della squadra ospitante e della squadra ospitata, oppure di avere ai bordi del campo di gioco una ambulanza.

La presenza di un DAE e di personale adeguatamente formato a bordo campo deve essere comunque sempre garantita.

Sono fatti salvi eventuali provvedimenti delle Autorità governative e/o sanitarie in merito all'emergenza sanitaria da COVID-19 per quanto attiene all'assistenza medica connessa allo svolgimento dei Campionati, delle competizioni agonistiche e di ogni altra attività ufficiale indetta e organizzata dalla Lega Nazionale Dilettanti nella stagione sportiva 2023/2024.

UTILIZZO DEFIBRILLATORI

Si rammenta che il Decreto del Ministero della salute 24/4/2013 prevede l'obbligo per le Società e Associazioni Sportive Dilettantistiche di dotarsi di defibrillatori semiautomatici esterni (DAE) e di garantire la presenza di soggetti formati che sappiano utilizzare dette apparecchiature in caso di necessità. Le Società devono dotarsi del dispositivo di che trattasi e devono necessariamente espletare l'attività di formazione, presso i soggetti all'uopo accreditati, per l'utilizzo delle suddette apparecchiature.

SOSTITUZIONE DEI CALCIATORI E GIOCATORI DI RISERVA

Nel corso delle gare di Campionato e nelle altre gare di manifestazioni ufficiali organizzate dalla Lega Nazionale Dilettanti, in ciascuna squadra è consentita la sostituzione di **cinque** calciatori indipendentemente dal ruolo ricoperto.

Per la stagione sportiva 2023/2024, in deroga alle decisioni ufficiali della F.I.G.C. relative alla Regola 3 del Regolamento del Giuoco del Calcio, limitatamente alle competizioni ufficiali organizzate nell'ambito della L.N.D., le società possano indicare un massimo di nove giocatori di riserva nella distinta di gara, in luogo dei sette previsti dalle vigenti disposizioni, tra i quali scegliere gli eventuali sostituti. Restano invariate le attuali previsioni per la disciplina del Calcio a Cinque.

MAGLIE DA GIOCO

E' consentito, in deroga all'art. 72 delle N.O.I.F., ai calciatori e alle calciatrici partecipanti ai Campionati dilettantistici nazionali, regionali e provinciali maschili e femminili, nonché ai Campionati giovanili Juniores della L.N.D., di indossare per tutte la durata della stagione, una maglia recante sempre lo stesso numero (non necessariamente progressivo), senza personalizzazione con il cognome del calciatore/calciatrice che la indossa.

POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA (PEC) S.S. 2022/2023

Si rende noto che per le Società non professionistiche e per i tesserati delle Società non professionistiche, in base a quanto stabilito dalla Norma Transitoria di cui all'art. 142, comma 3, del Codice di Giustizia Sportiva, è entrato in vigore **l'obbligo** di dotazione di un indirizzo di **posta elettronica certificata**.

POTERI DELLE DELEGAZIONI PER LO SVOLGIMENTO DEI CAMPIONATI

Il Comitato Regionale e le Delegazioni Provinciali e/o Distrettuali possono disporre, d'ufficio o a richiesta delle Società che vi abbiano interesse, la variazione della ora di inizio di singole gare, nonché lo spostamento ad altra data delle stesse o, in casi particolari, la variazione del campo di gioco. Le richieste in tale senso debbono pervenire al competente Comitato almeno cinque giorni prima della data fissata per lo svolgimento della gara in questione.

Le variazioni di cui sopra non possono essere accolte quando mancano meno di quattro gare alla conclusione del Campionato. In questo caso, comunque, il Comitato di competenza si riserva di valutare la possibilità di accogliere quelle richieste formulate da società non interessate (né direttamente, né indirettamente) alla classifica finale.

I Comitati stessi possono, inoltre, disporre, con preavviso di almeno 7 giorni, prelievi coattivi in occasione di gare di campionato o amichevoli in programma sul campo di giuoco di società inadempienti ad obbligazioni economiche nei confronti della F.I.G.C., della Lega, delle Divisioni, dei Comitati, di Società e Tesserati. I prelievi coattivi sono effettuati dai citati Comitati per il tramite di un proprio ispettore. Ove l'ispettore non abbia la possibilità di effettuare l'esazione della somma prima dell'inizio della gara, deve notificare all'arbitro che la gara stessa non può essere disputata per colpa della società inadempiente, la quale è assoggettata alle sanzioni previste dalle N.O.I.F., dal C.G.S. e dalle

presenti norme. Le spese delle esazioni sono poste a carico della Società inadempiente, in misura comunque non superiore al 10% della somma oggetto della sanzione.

RICHIESTA VARIAZIONE GARE

Viste le numerose e continue richieste di variazioni gare annualmente formulate a questa Delegazione Provinciale, allo scopo di garantire la massima regolarità dei Campionati e di non mettere in difficoltà l'attività svolta dagli altri settori, si precisa che le richieste di variazione della singola gara, sottoscritta da entrambe le Società, almeno 5 (cinque) giorni prima della data fissata per lo svolgimento della gara, verrà concessa solo se validamente motivata e documentata.

Si precisa altresì che per la modifica del programma di tutte le proprie gare interne (giornata e/o orario) non necessita l'accordo tra le parti; se la richiesta di modifica perviene al comitato nell'immediatezza dello svolgimento della gara, solo ed esclusivamente per la prima gara utile, necessita l'accordo di entrambe le società.

Lo spostamento di una singola gara comporterà l'addebito di €. 26,00 ad entrambe le Società che hanno richiesto la variazione, ciò a parziale recupero delle spese sostenute per ottemperare a quanto precede.

Si precisa inoltre che non potranno essere concesse modifiche al programma nelle ultime quattro giornate di Campionato, salvo diverse determinazioni in fase di calendarizzazione.

GARE DI RECUPERO

Il recupero delle gare non iniziate o non portate a termine si effettuerà il terzo MERCOLEDÌ successivo alla data in cui doveva svolgersi la gara medesima, salvo casi particolari. Nel caso in cui una od entrambe le Società partecipano al Campionato Juniores Under 19 Regionale la gara di recupero avrà luogo nel terzo GIOVEDÌ e non MERCOLEDÌ per come sopra riportato.

Si precisa che, per le gare interrotte in conseguenza di fatti o situazioni che non comportano l'irrogazione delle sanzioni di cui al Codice di Giustizia Sportiva deve essere disposta, la prosecuzione dei soli minuti non giocati. La quantificazione dei minuti non giocati è determinata, con decisione inappellabile, dal direttore di gara.

In tal senso, valgono le disposizioni di cui all'art. 30, del Regolamento della L.N.D.

TEMPI DI ATTESA

Il Consiglio Direttivo del Comitato ha stabilito, in ossequio al disposto di cui al comma 3) dell'art. 54 del C.G.S., di ridurre a 15 minuti il tempo di attesa nelle ultime TRE giornate di gara dei Campionati Regionali e Provinciali.

Tale riduzione decade per le gare di Play-Off e Play-Out.

OBBLIGO DELLA CONTEMPORANEITA'

Giusto quanto riportato sul C.U. n. 1 della L.N.D., al fine di garantire la regolarità dei singoli Campionati, Il Comitato Regionale dispone, in deroga, che tutte le gare delle ultime DUE giornate, aventi interessi di classifica in funzione della promozione diretta alle categorie superiori, della retrocessione diretta alle categorie inferiori, nonché dell'ammissione alle eventuali gare di play-off e playoff, si disputino in contemporaneità di data e di orario.

ORDINE PUBBLICO

Si richiama l'attenzione sulle vigenti disposizioni contenute nell'art. 62, delle N.O.I.F., in materia di ordine pubblico, ed in particolare:

"Le Società, in occasione delle gare programmate sui propri campi di giuoco, debbono tempestivamente inoltrare richiesta alla competente Autorità perché renda disponibile la Forza Pubblica in misura adeguata. L'assenza o l'insufficienza della Forza Pubblica, anche se non imputabile alle Società, impone alle stesse l'adozione di altre adeguate misure di sicurezza, conformi alle disposizioni emanate dalla Lega Nazionale Dilettanti. L'Arbitro, ove rilevi la completa assenza di responsabili al mantenimento dell'ordine pubblico, può non dare inizio alla gara".

Si rammenta che la copia della richiesta di intervento della Forza Pubblica, inoltrata dalla Società ospitante alla competente Autorità, dovrà essere esibita all'Arbitro prima dell'inizio della gara.

AMMENZE PER RINUNCIA

La rinuncia alla disputa di una gara comporta, oltre all'applicazione delle sanzioni previste dalle N.O.I.F. e dal Codice di Giustizia Sportiva, anche la comminazione di ammende come segue:

Campionati Regionali e Provinciali

Campionato 3ª Categoria

1ª rinuncia	€. 100,00
2ª rinuncia	€. 200,00
3ª rinuncia	€. 400,00

Il Consiglio Direttivo ha stabilito di applicare in misura doppia le suddette ammende se la rinuncia alla disputa di gare si verifica quando manchino tre giornate o meno alla conclusione dei Campionati. Saranno, altresì, applicate in misura quadrupla, qualora la rinuncia si verifichi nelle fasi successive ai Campionati stessi.

ASSISTENTI DELL'ARBITRO (Regola 6 del regolamento del giuoco del calcio)

- 1) Nelle gare organizzate nell'ambito della LND e del SGS, per le quali non sia prevista la designazione dei tre ufficiali di gara, nonché nell'attività ricreativa, le società sono tenute a porre a disposizione dell'arbitro, per assolvere a tale funzione, un calciatore, di età non inferiore a quella stabilita per partecipare alla gara, o un tecnico tesserato ovvero un dirigente che risulti regolarmente in carica. La funzione di assistente è considerata, ai fini regolamentari e disciplinari, come partecipazione alla gara e, pertanto, è preclusa ai calciatori e ai dirigenti colpiti da provvedimenti di squalifica o di inibizione.
- 2) Nelle gare di cui al punto 1, un calciatore iscritto nell'elenco ufficiale di gara, che svolga le funzioni di assistente di parte, può nella stessa gara partecipare come calciatore. Nelle medesime gare, un calciatore iscritto nell'elenco ufficiale di gara e già partecipante alla stessa può, successivamente, svolgere le funzioni di assistente.
- 3) Nelle gare di cui al punto 1, gli assistenti di parte non possono essere sostituiti da ufficiali di gara all'uopo reperiti.
- 4) Qualora nel corso di una gara un assistente di parte venisse espulso dal recinto di gioco o, comunque, abbandonasse la propria funzione, il dirigente accompagnatore ufficiale dovrà indicare il nominativo di un altro tesserato in possesso dei requisiti di cui al punto 1, il quale svolgerà tale funzione nel proseguo della gara

TUTELA MEDICO SPORTIVA

1. Salvo quanto previsto da disposizioni di legge, i tesserati di ogni Società sono tenuti a sottoporsi a visita medica al fine dell'accertamento dell'idoneità all'attività sportiva.
2. L'accertamento della idoneità fisica alla pratica sportiva non agonistica, ai sensi dell'art. 3 del D.M. 24 aprile 2013, è richiesto per i calciatori fino agli 11 anni di età, salvo quanto successivamente previsto per i calciatori che compiano 12 anni nel corso della stagione sportiva. Per i calciatori di età superiore ad 11 anni o che compiano il 12° anno di età nel corso della stagione sportiva, è prescritto l'accertamento della idoneità alla attività sportiva agonistica, ai sensi del D.M. 18 febbraio 1982 e, nel caso di cui all'art. 34, comma 3 ultima parte, anche il conseguimento della specifica autorizzazione.
3. Gli accertamenti avvengono in occasione del primo tesseramento a favore della società, prima dell'inizio dell'attività, e vanno ripetuti alla scadenza del certificato.
4. Le certificazioni di idoneità sono tenute agli atti delle società.
5. Le società hanno l'obbligo di informare immediatamente, a mezzo di lettera raccomandata, la Segreteria Federale, la Divisione, il Comitato o il Dipartimento di competenza, nonché la Sezione Medica del Settore Tecnico, della accertata inidoneità alla pratica agonistica di un loro calciatore tesserato, di qualsiasi categoria, ai fini della tempestiva revoca del tesseramento.
6. Le Società sono responsabili dell'utilizzo del calciatore dal momento della dichiarazione di inidoneità, nonché dell'utilizzo di calciatori privi di valida certificazione di idoneità all'attività sportiva.
7. La mancata osservanza delle disposizioni di cui ai commi precedenti comporta il deferimento dei responsabili al Tribunale Federale competente a cura della Procura Federale.
8. In applicazione della norma di cui all'art. 1, comma 2, del D.M. 13 marzo 1995, è istituita la figura del medico federale, munito della specializzazione in Medicina dello Sport. La Sezione Medica del Settore Tecnico provvede a definire attribuzioni e funzioni del medico federale in aggiunta a quella prevista dal D.M. sopra citato.

CAMPI SPORTIVI

Le Società sono invitate a comunicare ogni eventuale lavoro effettuato al proprio campo sportivo e ritenuto modificativo dell'assetto accertato nella visita di omologazione. Le modifiche si intendono riferite sia alle strutture che alle caratteristiche, con particolare riferimento alle dimensioni ed alla natura del terreno di gioco.

Ciò al fine di potere aggiornare il relativo verbale di omologazione, previa visita di verifica.

RICHIESTE POSIZIONE TESSERATI

Le richieste inerenti la posizione di tesseramento di calciatori, tecnici e dirigenti devono essere formulate a mezzo telefax o lettera, indirizzate all'Ufficio Tesseramento del Comitato Regionale Calabria e vengono evase esclusivamente a scopo di tesseramento.

A nessun titolo vengono date posizioni di tesseramento a mezzo telefono.

Le società sono tenute ad osservare scrupolosamente tale disposizione.

CONTRIBUTO DI ACCESSO ALLA GIUSTIZIA SPORTIVA

Visto il Comunicato Ufficiale n. 139/A del 17 giugno 2019, con il quale è stato pubblicato il Codice di Giustizia Sportiva della F.I.G.C.; visto l'art. 48 del suddetto Codice che prevede in luogo della Tassa di Reclamo il Contributo per l'accesso alla giustizia sportiva; il Consiglio Direttivo del Comitato, ha stabilito che unitamente ai reclami trasmessi a qualunque titolo agli Organi della Giustizia Sportiva deve essere allegato il dovuto contributo (cfr art. 48 C.G.S.).

Si ritiene opportuno ricordare che l'importo da allegare ai reclami trasmessi agli Organi di Giustizia Sportiva sono le seguenti:

- al Giudice Sportivo Territoriale € 78,00
- alla Corte Sportiva d'Appello Territoriale € 130,00

TESSERE PLASTIFICATE CALCIATORI

Il Consiglio Direttivo del Comitato Regionale Calabria ha stabilito che tutti i calciatori federalmente tesserati dovranno prendere parte alle gare ufficiali con la prescritta tessera federale rilasciata dall' Ufficio Tesseramenti del Comitato Regionale Calabria.

A tal proposito si rammenta che la predetta tessera, della quale le società sprovviste possono richiederne il rilascio a far data dalla nuova stagione sportiva, costituisce un documento di riconoscimento, in ambito federale, del calciatore e pertanto dovrà seguire i movimenti del calciatore medesimo.

Dalla procedura telematica del tesseramento on-line è possibile richiedere l'emissione della tessera personale di riconoscimento del calciatore.

Cliccare sull'apposita voce del menu e verrà visualizzato l'elenco dei tesserati.

Scegliere il nominativo per il quale si richiede la tessera di riconoscimento.

Salvare provvisoriamente o rendere definitiva. Il modello prodotto va stampato, sottoscritto, corredato di una foto tessera e della copia di un valido documento d'identità.

Nell'area "Pratiche cartellini aperte" è possibile verificare l'iter della produzione della tessera

Il costo del cartellino (calciatore/calciatrice Calcio a 11 e Calcio a 5) è di € 3,00.

La tessera ha validità triennale e la Società riceverà una segnalazione in prossimità della scadenza sulla propria "Area Società" per predisporre l'eventuale rinnovo.

Si reputa necessario ricordare che le tessere di riconoscimento dei calciatori, rilasciate in modo telematico su richiesta delle Società interessate, sostituiscono unicamente il documento di identità personale dell'atleta e vengono utilizzate per il riconoscimento da parte degli arbitri designati.

INTRODUZIONE DELLO STATUS DI CALCIATORE/CALCIATRICE DI CALCIO A 11 e GIOCATORE/GIOCATRICE DI CALCIO A 5

A far data dal 1° Luglio 2022, entrano in vigore le nuove norme di cui al Comunicato Ufficiale F.I.G.C. n. 212/A del 22 Marzo 2022, pubblicato dalla L.N.D. con proprio Comunicato Ufficiale n. 2 in pari data 22 Marzo 2022. Con l'entrata in vigore delle suddette norme, si produce il doppio tesseramento dei calciatori e delle calciatrici per le distinte attività di Calcio a 11 e di Calcio a 5, sia maschili che femminili. In proposito, si richiama l'attenzione sui contenuti della norma transitoria di cui al citato Comunicato Ufficiale F.I.G.C. n. 212/A del 22 Marzo 2022, segnatamente:

- il doppio tesseramento in Società distinte, derivante dalla applicazione dell'art. 118 delle N.O.I.F., permarrà fino al termine del vincolo, con possibilità di svolgimento della doppia attività;
- il tesseramento per una medesima Società che svolge la doppia attività dovrà essere distinto per le singole attività, su richiesta della Società interessata, che dovrà essere presentata al competente ufficio tesseramento nazionale o territoriale della Lega Nazionale Dilettanti entro il 31 Luglio 2022.

Si richiamano, in materia, anche i contenuti della Circolare L.N.D. n. 43 del 28 Giugno 2022.

TESSERA PERSONALE DIRIGENTE UFFICIALE

In relazione a quanto disposto nel Comunicato Ufficiale n° 1, si rende necessario richiedere l'emissione della tessera Dirigente Ufficiale.

Entrati nell'Area Riservata scegliere "Area Generale ed Iscrizioni" e successivamente cliccare su "organigramma".

Verranno visualizzati tutti i dirigenti della società. Qualora il nominativo non fosse presente si procede all'inserimento dei dati con la funzione "aggiungi nominativo".

Se invece il nominativo è presente nell'elenco, cliccare sull'icona di richiesta emissione tessera. Specificare la natura della tessera richiesta, ovvero indicare "SI" nel campo indicato.

Successivamente procedere al salvataggio provvisorio o rendere definitiva e stampare.

Il modello va sottoscritto, completato con l'apposizione di una foto tessera, e della copia di un valido documento di identità.

Per il deposito delle tessere deve essere presentata la distinta di presentazione, ricavabile dall'area "Richieste Aperte"

Il costo della tessera, assicurazione esclusa, è di € 3,00.

PERSONE AMMESSE NEL RECINTO DI GIUOCO (cfr C.U. 1 L.N.D.)

Per le gare dilettantistiche e giovanili organizzate in ambito regionale dalla Lega Nazionale Dilettanti, sono ammessi nel recinto di gioco, per ciascuna delle squadre interessate, purché muniti di tessera valida per la stagione in corso:

- a) un dirigente accompagnatore ufficiale;
- b) un medico sociale;
- c) il tecnico responsabile e, se la Società lo ritiene opportuno, anche un allenatore in seconda purché anch'esso in possesso dell'abilitazione richiesta per la conduzione della prima squadra e previa autorizzazione del Settore Tecnico ai sensi delle vigenti norme regolamentari;
- d) un dirigente, esclusivamente per i Campionati per i quali non è previsto l'obbligo di un allenatore abilitato dal Settore Tecnico;
- e) un operatore sanitario ausiliario designato dal medico sociale;
- f) i calciatori di riserva;
- g) per la sola ospitante, anche il dirigente addetto agli ufficiali di gara.

Per le gare organizzate dalla Lega Nazionale Dilettanti in ambito nazionale e per quelle dilettantistiche regionali e giovanili, accanto o dietro la panchina possono essere aggiunti fino a due posti supplementari riservati all'allenatore dei portieri ed al preparatore atletico in possesso dell'abilitazione, tesserati dalla società ed in grado di fornire alla squadra nel corso della partita assistenza tecnica nelle attività di loro esclusiva competenza, ferma restando la responsabilità oggettiva della società per la loro condotta. In nessun caso possono sedere sulla panchina aggiuntiva, ad alcun titolo, altri calciatori tesserati in aggiunta a quelli iscritti nell'elenco di gara. Le generalità delle persone occupanti la panchina aggiuntiva devono essere inserite nell'elenco di gara, con la specificazione delle funzioni di competenza di ciascuna di esse, con l'indicazione del relativo numero di tessera.

Possono, inoltre, essere ammessi nel recinto di gioco, in base alle disposizioni impartite dalla Lega, dai Comitati, dalla Divisione Calcio a Cinque, dai Dipartimenti Interregionale e Calcio Femminile o dal Settore per l'Attività Giovanile e Scolastica, i barellieri, i raccattapalle, i fotografi e i tele-operatori autorizzati dalla Società ospitante, responsabile del loro comportamento.

I Tecnici che abbiano ottenuto la sospensione non possono svolgere le mansioni derivanti dall'iscrizione all'Albo di Allenatore o di Direttore Tecnico. In ogni caso, gli è preclusa la possibilità di accesso in campo durante le gare con veste diversa da quella di tecnico a meno che non sia stata concessa specifica deroga da parte del Comitato Esecutivo del Settore. Resta salva la possibilità di accesso al campo per il tecnico che, già tesserato per una squadra della società, svolga attività di dirigente per altra squadra della stessa società, purché vi sia la contemporanea presenza dell'allenatore responsabile di quest'ultima.

Inoltre, se già tesserati per una società possono richiedere di espletare la nuova attività soltanto per la stessa società. La sospensione dall'Albo non deve essere richiesta dal Tecnico che intende svolgere attività di dirigente o di calciatore nella stessa Società per la quale espleta attività di Tecnico, nonché dal Tecnico dilettante che, non tesserato per alcuna Società, intenda svolgere attività di calciatore.

Tutte le persone ammesse a prendere posto nelle panchine, poste all'interno del recinto di gioco, devono essere identificate dall'Arbitro mediante apposita tessera che ne attesta la qualifica, ferme restando le disposizioni contenute all'art. 66 delle N.O.I.F.

Il dirigente indicato come accompagnatore ufficiale rappresenta, ad ogni effetto, la propria Società.

Relativamente agli allenatori abilitati dal Settore Tecnico ed inseriti nei ruoli ufficiali dei tecnici non ancora in possesso della tessera federale (tesseramento in corso), valgono le disposizioni all'uopo impartite dalla F.I.G.C. attraverso il Portale Servizi federale.

Le ipotesi di “allenatore mancante” possono essere individuate in:

- 1) non obbligatorietà del tesseramento di un allenatore abilitato dal Settore Tecnico ed iscritto nei ruoli ufficiali dei tecnici (es.: Campionato di Terza Categoria);
- 2) mancanza per cause di carattere soggettivo riguardanti l'allenatore regolarmente tesserato (es: temporaneo impedimento per motivi personali, di salute, squalifica, ecc.);
- 3) cessazione, per qualsiasi motivo, del rapporto con l'allenatore regolarmente tesserato e nelle more (30 giorni) del tesseramento di altro allenatore iscritto nei ruoli ufficiali;
- 4) mancato tesseramento di allenatore abilitato dal Settore Tecnico ed iscritto nei ruoli ufficiali dei tecnici dovuto alla deroga accordata alla Società che intende confermare l'allenatore non abilitato che ha guidato la squadra nella precedente stagione sportiva, nei casi ammessi.

Nelle ipotesi del Dirigente ammesso nel recinto di giuoco, ai sensi dell'art. 66, delle N.O.I.F., al posto dell'allenatore, il nominativo del Dirigente medesimo deve essere indicato nell'elenco di gara nello spazio previsto per l'allenatore, avendo l'avvertenza di cancellare tale dizione sostituendola con la parola “Dirigente Ufficiale”.

Parimenti, la corrispondente dizione “tessera personale F.I.G.C.” deve essere sostituita con tessera di riconoscimento per Dirigenti Ufficiali di Società.

Va da sé che il nominativo indicato quale Dirigente al posto dell'allenatore, nei casi previsti dall'articolo 66, delle N.O.I.F., deve essere pertanto presente nella predetta tessera di riconoscimento per Dirigenti Ufficiali di Società, il cui numero deve essere riportato nello spazio previsto dopo avere apportato alla dizione la modifica anzidetta.

Si precisa, infine, che le disposizioni in oggetto valgono, con gli opportuni adattamenti, anche nel caso di mancanza dell'operatore sanitario ausiliario (già massaggiatore), nei casi previsti dall'articolo 66, delle N.O.I.F. In entrambi i casi esaminati corre l'obbligo di segnalare che il/i Dirigente/i ammessi nel recinto di giuoco ai sensi dell'art. 66, delle N.O.I.F., si aggiungono al Dirigente accompagnatore ufficiale della squadra, e non lo sostituiscono.

Le persone ammesse nel recinto di gioco debbono prendere posto sulla panchina assegnata a ciascuna squadra e hanno l'obbligo di mantenere costantemente un corretto comportamento.

L'Arbitro esercita nei loro confronti i poteri disciplinari a lui conferiti.

Si rammenta che, in base al vigente Regolamento del Giuoco del Calcio, corredato delle Decisioni Ufficiali F.I.G.C. e della Guida Pratica A.I.A., il “terreno di gioco”, il “campo per destinazione”, il “recinto di gioco” e il “campo di gioco” sono così definiti:

- Terreno di gioco: è il rettangolo entro il quale si svolge effettivamente il gioco;
- Campo per destinazione: è una fascia piana di terreno, larga almeno 1,50 mt. situata intorno al terreno di gioco ed a livello dello stesso;
- Recinto di gioco: è costituito dal “terreno di gioco”, dal “campo per destinazione”, dall'area tecnica, da eventuali piste, pedane e/o strutture per l'atletica o altro sport ed è delimitato da una rete o altro mezzo appropriato di recinzione;
- Campo di gioco: è l'intera struttura sportiva, che comprende anche il “recinto di gioco”, gli spogliatoi ed ogni altro locale annesso, con i relativi accessi.

MAGLIE DA GIOCO

Qualora i giocatori indossino maglie di colori confondibili, spetta alla squadra ospitante cambiare la propria maglia.

La squadra ospitata conserva i propri colori sociali.

Qualora fosse impossibile provvedere a sostituire l'equipaggiamento nella sua integrità, ciò non comporterà la conseguenza della mancata disputa della gara.

E' consentito, in deroga all'art. 72 delle N.O.I.F., ai calciatori e alle calciatrici partecipanti ai Campionati dilettantistici nazionali, regionali e provinciali maschili e femminili, nonché ai Campionati giovanili Juniores della L.N.D., di indossare per tutte la durata della stagione, una maglia recante sempre lo stesso numero (non necessariamente progressivo), senza personalizzazione con il cognome del calciatore/calciatrice che la indossa.

NORME IN MATERIA DI COMPORTAMENTO E DI ONORABILITA'

Si fa rinvio alle norme generali di cui al Codice di Comportamento Sportivo, approvato dal Consiglio Nazionale del C.O.N.I., nonché agli artt. 22/ bis delle N.O.I.F. e 22/ter delle N.O.I.F., richiamando l'attenzione delle Società sul contenuto dei sotto riportati punti 6) e 6 bis dell' art. 22 bis delle N.O.I.F.:

punto 6: All'atto della richiesta di tesseramento (art. 37, delle N.O.I.F.) e quale imprescindibile condizione dello stesso, i dirigenti di Società o di Associazione ed i collaboratori nella gestione sportiva delle stesse debbono espressamente dichiarare di non trovarsi in alcuna delle incompatibilità previste dal 1° comma del presente articolo. La dichiarazione deve essere prodotta nella forma della autocertificazione. Per le Società ed Associazioni che svolgono attività in ambito regionale e provinciale l'obbligo di cui sopra grava esclusivamente sui Presidenti delle Società ed Associazioni stesse, i quali debbono anche dichiarare l'assenza di condizioni di incompatibilità degli altri dirigenti e dei collaboratori.

punto 6 bis: I Dirigenti di Società o di Associazione e i collaboratori della gestione sportiva delle stesse, ove intervenga una situazione di incompatibilità di cui al primo comma, o siano sottoposti alle misure previste dal quarto comma o siano colpiti da provvedimento restrittivo della libertà personale, sono tenuti a darne immediata comunicazione alla Lega o al Comitato competente.

CONSEGNA CHIAVI AUTO ARBITRO AL DIRIGENTE SQUADRA OSPITANTE

La Commissione Centrale Paritetica ha rivisitato le norme relative alla consegna delle chiavi al dirigente della Società ospitante da parte degli arbitri che si recano a dirigere le gare con il proprio automezzo e le successive disposizioni nel caso dei danni subiti dall'autovettura.

Si ribadisce pertanto:

1. che gli arbitri e gli assistenti ufficiali che si recano a dirigere gare con il proprio automezzo, devono chiedere al dirigente responsabile della Società ospitante il luogo preciso dove parcheggiare l'auto e consegnare le chiavi allo stesso;

2. che nel caso vengano rilevati danni al veicolo, sarà cura dell'arbitro o degli assistenti ufficiali farli constatare al responsabile della Società ospitante e riferire l'accaduto nel rapporto di gara al fine di consentire al Giudice Sportivo di comminare la relativa sanzione;

3. che entro 15 giorni dalla delibera del Giudice Sportivo con la quale viene sancito a carico della Società l'obbligo del risarcimento dei danni, l'arbitro dovrà trasmettere, unitamente alla prescritta documentazione (denunce, fotografie, ecc.) il preventivo di spesa al Comitato Regionale - L.N.D., inviandone copia al C.R.A..

Detta documentazione sarà immediatamente trasmessa alla Società responsabile la quale, entro 15 giorni dal ricevimento, può contestare motivando sia l'entità del danno, sia il danno stesso.

La mancata contestazione nei termini prefissati, sarà considerata assenso alla richiesta formulata dall'arbitro e si procederà, quindi, al rimborso del danno subito.

In caso di contestazione, l'entità del danno sarà stabilita dalla Commissione Centrale Paritetica, dopo perizia eventualmente disposta dal C.R. - L.N.D.

Si precisa altresì che il mancato rispetto da parte degli arbitri delle disposizioni innanzi citate preclude qualsiasi forma di richiesta danni.

PUBBLICAZIONE DELLE DECISIONI

Le decisioni adottate dagli Organi e dagli Enti operanti nell'ambito Federale sono pubblicate mediante Comunicati Ufficiali, firmati dal Presidente e dal Segretario.

I Comunicati Ufficiali si intendono comunque pubblicati mediante l'affissione negli albi istituiti presso le rispettive sedi.

I Comunicati Ufficiali vengono diffusi in forma telematica e gli stessi saranno disponibili sul sito internet www.crcalabria.it o sul portale www.lnd.it al seguente link che di seguito si riporta:

https://www.crcalabria1.it/index.php?page=comunicati&id_home=5&id_cat=1&id_stag=14

Ai sensi delle disposizioni di cui al vigente Codice di Giustizia Sportiva, si rammenta che l'ignoranza dello Statuto, del Codice e delle altre norme federali non può essere invocata a nessun effetto.

I Comunicati Ufficiali si considerano conosciuti a far data dalla loro pubblicazione.

Per quanto non riportato su questo Comunicato Ufficiale, valgono le norme riportate sui Comunicati Ufficiali del Comitato Regionale Calabria – Stagione Sportiva 2023/2024.

SEGRETARIO
Giuseppe Restuccia

IL DELEGATO PROVINCIALE
Roberto Natale



F.I.G.C. - Comitato Regionale Calabria - L.N.D. DELEGAZIONE PROVINCIALE VIBO VALENTIA



s.s.2023/2024
"Girone E"

1^ Giornata Andata Domenica 19 Novembre 2023 ore 14:30		
CRISSENSE	POL. CESSANITI	
NUOVA A.D.A.	FRANCICA	
COMPR.VIBONESE	RICADESE	
PARAVATI	2022 MAIERATO	
SAN CALOGERO CAL.	CITTA DI TROPEA	
Riposa :	ZUNGRESE	

2^ Giornata Andata Domenica 26 Novembre 2023 ore 14:30		
CITTA DI TROPEA	ZUNGRESE	
2022 MAIERATO	SAN CALOGERO CAL.	
RICADESE	PARAVATI	
FRANCICA	COMPR.VIBONESE	
POL. CESSANITI	NUOVA A.D.A.	
Riposa :	CRISSENSE	

3^ Giornata Andata Domenica 03 Dicembre 2023 ore 14:30		
NUOVA A.D.A.	CRISSENSE	
COMPR.VIBONESE	POL. CESSANITI	
PARAVATI	FRANCICA	
SAN CALOGERO CAL.	RICADESE	
ZUNGRESE	2022 MAIERATO	
Riposa :	CITTA DI TROPEA	

4^ Giornata Andata Domenica 10 Dicembre 2023 ore 14:30		
2022 MAIERATO	CITTA DI TROPEA	
RICADESE	ZUNGRESE	
FRANCICA	SAN CALOGERO CAL.	
POL. CESSANITI	PARAVATI	
CRISSENSE	COMPR.VIBONESE	
Riposa :	NUOVA A.D.A.	

5^ Giornata Andata Domenica 17 Dicembre 2023 ore 14:30		
COMPR.VIBONESE	NUOVA A.D.A.	
PARAVATI	CRISSENSE	
SAN CALOGERO CAL.	POL. CESSANITI	
ZUNGRESE	FRANCICA	
CITTA DI TROPEA	RICADESE	
Riposa :	2022 MAIERATO	SABATO 16 DICEMBRE

6^ Giornata Andata Domenica 07 Gennaio 2024 ore 14:30		
RICADESE	2022 MAIERATO	DA DEFINIRE
FRANCICA	CITTA DI TROPEA	
POL. CESSANITI	ZUNGRESE	
CRISSENSE	SAN CALOGERO CAL.	
NUOVA A.D.A.	PARAVATI	
Riposa :	COMPR.VIBONESE	

7^ Giornata Andata Domenica 14 Gennaio 2024 ore 14:30		
PARAVATI	COMPR.VIBONESE	
SAN CALOGERO CAL.	NUOVA A.D.A.	
ZUNGRESE	CRISSENSE	
CITTA DI TROPEA	POL. CESSANITI	
2022 MAIERATO	FRANCICA	
Riposa :	RICADESE	SABATO 13 GENNAIO

8^ Giornata Andata Domenica 21 Gennaio 2024 ore 14:30		
FRANCICA	RICADESE	
POL. CESSANITI	2022 MAIERATO	
CRISSENSE	CITTA DI TROPEA	
NUOVA A.D.A.	ZUNGRESE	
COMPR.VIBONESE	SAN CALOGERO CAL.	
Riposa :	PARAVATI	

9^ Giornata Andata Domenica 28 Gennaio 2024 ore 14:30		
SAN CALOGERO CAL.	PARAVATI	
ZUNGRESE	COMPR.VIBONESE	
CITTA DI TROPEA	NUOVA A.D.A.	
2022 MAIERATO	CRISSENSE	
RICADESE	POL. CESSANITI	
Riposa :	FRANCICA	

10^ Giornata Andata Domenica 04 Febbraio 2024 ore 15:00		
POL. CESSANITI	FRANCICA	
CRISSENSE	RICADESE	
NUOVA A.D.A.	2022 MAIERATO	
COMPR.VIBONESE	CITTA DI TROPEA	
PARAVATI	ZUNGRESE	
Riposa :	SAN CALOGERO CAL.	

11^ Giornata Andata Domenica 11 Febbraio 2024 ore 15:00		
ZUNGRESE	SAN CALOGERO CAL.	
CITTA DI TROPEA	PARAVATI	
2022 MAIERATO	COMPR.VIBONESE	
RICADESE	NUOVA A.D.A.	
FRANCICA	CRISSENSE	
Riposa :	POL. CESSANITI	



F.I.G.C. - Comitato Regionale Calabria - L.N.D. DELEGAZIONE PROVINCIALE VIBO VALENTIA



s.s.2023/2024
"Girone E"

1ª Giornata Ritorno		
Domenica 25 Febbraio 2024 ore 15:00		
POL. CESSANITI	CRISSENSE	
FRANCICA	NUOVA A.D.A.	
RICADESE	COMPR.VIBONESE	
2022 MAIERATO	PARAVATI	
CITTA DI TROPEA	SAN CALOGERO CAL.	
Riposa :	ZUNGRESE	

2ª Giornata Ritorno		
Domenica 03 Marzo 2024 ore 15:00		
ZUNGRESE	CITTA DI TROPEA	
SAN CALOGERO CAL.	2022 MAIERATO	
PARAVATI	RICADESE	
COMPR.VIBONESE	FRANCICA	
NUOVA A.D.A.	POL. CESSANITI	
Riposa :	CRISSENSE	

3ª Giornata Ritorno		
Domenica 10 Marzo 2024 ore 15:00		
CRISSENSE	NUOVA A.D.A.	
POL. CESSANITI	COMPR.VIBONESE	
FRANCICA	PARAVATI	
RICADESE	SAN CALOGERO CAL.	
2022 MAIERATO	ZUNGRESE	
Riposa :	CITTA DI TROPEA	SABATO 9 MARZO

4ª Giornata Ritorno		
Domenica 17 Marzo 2024 ore 15:00		
CITTA DI TROPEA	2022 MAIERATO	
ZUNGRESE	RICADESE	
SAN CALOGERO CAL.	FRANCICA	
PARAVATI	POL. CESSANITI	
COMPR.VIBONESE	CRISSENSE	
Riposa :	NUOVA A.D.A.	

5ª Giornata Ritorno		
Domenica 24 Marzo 2024 ore 15:00		
NUOVA A.D.A.	COMPR.VIBONESE	
CRISSENSE	PARAVATI	
POL. CESSANITI	SAN CALOGERO CAL.	
FRANCICA	ZUNGRESE	
RICADESE	CITTA DI TROPEA	
Riposa :	2022 MAIERATO	

6ª Giornata Ritorno		
Domenica 07 Aprile 2024 ore 15:30		
2022 MAIERATO	RICADESE	
CITTA DI TROPEA	FRANCICA	
ZUNGRESE	POL. CESSANITI	
SAN CALOGERO CAL.	CRISSENSE	
PARAVATI	NUOVA A.D.A.	
Riposa :	COMPR.VIBONESE	SABATO 6 APRILE

7ª Giornata Ritorno		
Domenica 14 Aprile 2024 ore 15:30		
COMPR.VIBONESE	PARAVATI	
NUOVA A.D.A.	SAN CALOGERO CAL.	
CRISSENSE	ZUNGRESE	
POL. CESSANITI	CITTA DI TROPEA	
FRANCICA	2022 MAIERATO	
Riposa :	RICADESE	

8ª Giornata Ritorno		
Domenica 21 Aprile 2024 ore 15:30		
RICADESE	FRANCICA	
2022 MAIERATO	POL. CESSANITI	
CITTA DI TROPEA	CRISSENSE	
ZUNGRESE	NUOVA A.D.A.	
SAN CALOGERO CAL.	COMPR.VIBONESE	
Riposa :	PARAVATI	SABATO 20 APRILE

9ª Giornata Ritorno		
Domenica 28 Aprile 2024 ore 15:30		
PARAVATI	SAN CALOGERO CAL.	
COMPR.VIBONESE	ZUNGRESE	
NUOVA A.D.A.	CITTA DI TROPEA	
CRISSENSE	2022 MAIERATO	
POL. CESSANITI	RICADESE	
Riposa :	FRANCICA	

10ª Giornata Ritorno		
Domenica 05 Maggio 2024 ore 15:30		
FRANCICA	POL. CESSANITI	
RICADESE	CRISSENSE	
2022 MAIERATO	NUOVA A.D.A.	
CITTA DI TROPEA	COMPR.VIBONESE	
ZUNGRESE	PARAVATI	
Riposa :	SAN CALOGERO CAL.	

11ª Giornata Ritorno		
Domenica 12 Maggio 2024 ore 15:30		
SAN CALOGERO CAL.	ZUNGRESE	
PARAVATI	CITTA DI TROPEA	
COMPR.VIBONESE	2022 MAIERATO	
NUOVA A.D.A.	RICADESE	
CRISSENSE	FRANCICA	
Riposa :	POL. CESSANITI	



ANNUARIO CAMPIONATO TERZA CATEGORIA Gir. E - s.s.2023/2024



DELEGAZIONE PROVINCIALE VIBO VALENTIA

ANNUARIO SOCIETA', DATI, INTERROGAZIONI VARIE

Si comunica che i dati anagrafici delle società (indirizzo corrispondenza, indirizzo e-mail, PEC, recapiti telefonici ecc.) partecipanti al campionato, possono essere visionati sul Portale F.I.G.C. - Anagrafe Federale <https://anagrafefederale.figc.it/> o in alternativa si consiglia di scaricare l'APP :

PLAY LND



A.S.D. 2022 MAIERATO

Matr. 955398

Campo da giuoco: COMUNALE MAIERATO (358) – VIA CAV. VITTORIO VENETO – 89843 – MAIERATO (VV)

A.S.D. CITTA' DI TROPEA

Matr. 955448

Campo da giuoco: COMUNALE G.GRILLO PARGHELIA (451) – CDA CRIVO STRADA PROV. 522 – 89861 – PARGHELIA (VV)

A.S.D. COMPRENSORIO VIBONESE

Matr. 962503

Campo da giuoco: COMUNALE JONADI (116) – VIA OLIMPIA – FRAZ. NAO – 88010 - JONADI (VV)

A.S.D. CRISSENSE

Matr. 953519

Campo da giuoco: COMUNALE SAN NICOLA DA CRISSA (330) – VIALE DELLA CULTURA – 88020 – SAN NICOLA DA CRISSA (VV)

A.S.D. FRANCAICA

Matr. 954370

Campo da giuoco: COMUNALE FRANCAICA (372) – STRADA PROV. 77 – 88010 – FRANCAICA (VV)

NUOVA A.D.A.

Matr. 962393

Campo da giuoco: COMUNALE R.ARENA – DASA' (216) – LOCALITA' CALCARA – 88013 DASA' (VV)

A.S.D. PARAVATI

Matr. 945237

Campo da giuoco: COMUNALE FRANCAICA (372) – STRADA PROV. 77 – 88010 – FRANCAICA (VV)

A.S.D. POLISPORTIVA CESSANITI

Matr. 962680

Campo da giuoco: COMUNALE S. LO SCHIAVO ROMBIOLO (269) – LOC. CONVENTO 88015 – ROMBIOLO (VV)

A.S.D. RICADESE

Matr. 955605

Campo da giuoco: COMUNALE RICADI – VIA ROMA (519) – 89866 – RICADI (VV)

A.S.D. SAN CALOGERO CALIMERA

Matr. 64438

Campo da giuoco: COMUNALE MAIO SAN CALOGERO (167) – VIA DEL RIPOSO LOC. MAIO – 88010 SAN CALOGERO (VV)

A.S.D. ZUNGRESE

Matr. 962528

Campo da giuoco: COMUNALE ZUNGRI (340) – VIA GALLUPPI – 89841 - ZUNGRI (VV)
